



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
IL CAPO DI GABINETTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0028160 GAB del 28/12/2016

Al Cons. Caterina Cittadino
Direttore della Segreteria della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali
conferenzastatocitta@pec.governo.it

Oggetto: *Trasmissione dello schema di decreto recante "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati" predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 42 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.*

Lo schema di decreto in oggetto reca i criteri con i quali i comuni realizzano la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e le modalità con le quali applicare i correttivi per la ripartizione dei costi del servizio, al fine di commisurare la tariffa rifiuti all'effettivo servizio reso alle utenze.

L'articolato, predisposto dalla competente Direzione, recepisce le osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze con note prot. n. 72619 del 15 settembre 2016 e prot. n. 82613 del 25 ottobre 2016, quelle concordate con il Dipartimento delle Finanze del medesimo dicastero, nonché quelle formulate dall'ANCI – IFEL a margine delle sedute della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 21 ottobre e del 12 dicembre u.s.

Con particolare riferimento alle osservazioni aggiuntive formulate dall'ANCI – IFEL il 12 dicembre u.s. con cui si richiede lo stralcio della locuzione "enti di governo" in tutte le parti del decreto, si ritiene utile evidenziare quanto segue.

Con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e, successivamente, con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il legislatore ha stabilito che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata su base sovra comunale, ovvero in ambito territoriale ottimale (ATO), al fine di conseguire le economie di scala per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del medesimo servizio. Da ultimo, l'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14

settembre 2011 n. 148 ha ribadito che le funzioni di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani, *“di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56”*.

Pertanto, il riferimento agli “enti di governo” era stato inserito nello schema originario di decreto in coerenza al complessivo assetto della “governance” disegnato dal legislatore nel settore della gestione dei rifiuti.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il comune, titolare del servizio di gestione dei rifiuti, dovrà in ogni caso delegarne l'esercizio all'ente di governo dell'ambito al quale è obbligato a partecipare e che, quindi, l'espressa previsione del decreto in oggetto non appare determinante ai fini del successivo assetto delle competenze, si ritiene di poter accogliere l'osservazione formulata dall'ANCI – IFEL di escludere il riferimento ai citati “enti di governo”.

Si trasmette, pertanto, lo schema di decreto in oggetto unitamente alla relazione illustrativa, al fine di acquisire il prescritto parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.


Guido Carpani



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti;

Visto l'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo cui *“Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*;

Considerato che tale tariffa commisurata al servizio reso è tra gli strumenti economici più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che la determinazione puntuale della quantità dei rifiuti prodotti dalle singole utenze permette di dare attuazione al principio “chi inquina paga” per la gestione dei rifiuti urbani;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota del prot.;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, reso nella seduta del.....

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di:
 - a) sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
 - b) sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
2. I criteri di cui al comma 1, sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni contenute all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) *"rifiuto urbano residuo - RUR"*: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
 - b) *"utente"*: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - c) *"utenza"*: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un "utente";
 - d) *"utenza aggregata"*: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.

Articolo 3 (Identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati)

1. L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, secondo quanto precisato all'articolo 5.
2. Il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196 recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.
3. Le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati devono essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, come definito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 per un congruo periodo di conservazione e devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.

Articolo 4

(Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti)

1. La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
2. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali.
3. I sistemi di misurazione di cui al comma 1 devono rispettare quanto stabilito all'articolo 6.
4. Per la misurazione di frazioni o flussi di rifiuti conferiti diversi da quelli previsti al precedente comma 1, sono ammessi sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite.

Articolo 5

(Requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto)

1. L'identificazione dell'utenza a cui è associata la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico. Il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, ovvero attraverso altre modalità di univoca identificazione che permettano di risalire al codice utenza anche attraverso ad esempio il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza e dei suoi familiari conviventi.
2. I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza. I dispositivi e le modalità organizzative adottate devono garantire la registrazione di ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza o del contenitore, con indicazione del momento del prelievo;
 - c) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta o indiretta in conformità a quanto stabilito all'articolo 6.

Articolo 6

(Misurazione della quantità di rifiuto)

1. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere:
 - a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 - c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
 - d) effettuata presso un centro di raccolta.
2. Nei casi di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza (*RIFut*), è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito (*PESconf*) per ciascuna utenza espresso in chilogrammi. Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (*RIFut*) è determinata dalla formula: $RIFut = \sum PESconf$.

3. Nei casi di pesatura indiretta il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito ovvero ritirato dall'utente oppure dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico.
4. Nei casi di registrazione di cui al comma 3, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza (*RIFut*), può essere calcolata anche come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento, o del sacco ritirato o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*). Pertanto, la quantità di rifiuto di riferimento per utenza (*RIFut*) è determinata come: $RIFut = \sum VOLcont * Kpeso$.
5. Il comune stabilisce, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, il coefficiente di peso specifico (*Kpeso*) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata.
6. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
7. In caso di compresenza di sistemi di pesatura diretta e indiretta per la medesima frazione di rifiuto, la relativa quantità di rifiuti conferita dalla singola utenza (*RIFut*), è individuata mediante sommatoria dei quantitativi totali derivanti dalle singole modalità di misurazione.
8. Sia nel caso di pesatura diretta che di pesatura indiretta le dotazioni elettroniche, i contenitori nonché gli strumenti di pesatura devono rispettare tutti gli standard tecnici applicabili, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4 in materia di protezione dei dati personali e di gestione informatizzata degli stessi.

Articolo 7

(Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche)

1. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale, le quantità o i volumi di rifiuto attribuiti ad una utenza aggregata sono ripartiti tra le singole utenze secondo il criterio *pro capite*, in funzione del numero di componenti del nucleo familiare riferito all'utenza.
2. Il riparto tra le singole utenze può avvenire anche utilizzando i coefficienti indicati nella tabella 2, "Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche", di cui all'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. L'uso dei parametri di cui al comma 2 è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o di sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale.

Articolo 8

(Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate)

1. Il rifiuto residuo proveniente dalle utenze non domestiche presenti in utenze aggregate deve essere conferito in maniera separata rispetto a quello conferito dalle utenze domestiche.
2. Alternativamente, il comune utilizza i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica indicati nelle tabelle 4a e 4b, "Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ovvero coefficienti di distribuzione ottenuti mediante appositi studi effettuati a livello locale ovvero coefficienti ottenuti dalla rilevazione della distribuzione dei conferimenti e delle quantità tipici del territorio di riferimento.

Articolo 9

(Criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale)

1. In fase di definizione della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

2. Le frazioni avviate al riciclaggio devono dare luogo a correttivi ai criteri di ripartizione dei costi. In tali casi, l'utenza per la quale è stato svolto il servizio di ritiro è identificata ovvero è registrato il numero dei conferimenti ai centri comunali di raccolta, effettuato dalla singola utenza, di frazioni di rifiuto avviate al riciclaggio.

Articolo 10 **(Norme transitorie)**

1. I comuni che, nelle more dell'emanazione del presente decreto, hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gian Luca Galletti

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Argomento: criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 667 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" così come modificato dall'articolo 42 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

Il comma 667 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013 reca "Al fine di dare attuazione al principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea."

Le disposizioni contenute nello schema di decreto definiscono i criteri con i quali il comune realizza la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico affinché sia attuato un effettivo modello per la determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti commisurata all'effettivo servizio reso alle utenze.

Il legislatore nazionale ha inteso voler dare attuazione al principio "chi inquina paga", stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, dando delega al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare di definire i criteri con i quali l'effettiva ripartizione dei costi, funzione del servizio usufruito dalle singole utenza, possa essere determinata.

L'obiettivo della previsione normativa è quello di dare ai comuni, in sede di definizione e applicazione della parte variabile della tariffa puntuale, criteri omogenei con i quali effettuare la misurazione puntuale dei rifiuti, al fine di superare eventuali differenze territoriali.

Il decreto, quindi, individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi definendo, in particolare:

- i sistemi di identificazione delle utenze;
- il peso e/o il volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione;
- i flussi e/o le frazioni di rifiuto oggetto della misurazione;
- le infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura;

- le modalità con cui la misurazione deve avvenire;
- la gestione dei dati raccolti.

I criteri definiti nel provvedimento sono alla base della determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti, parte che deve essere calcolata tenendo conto della effettiva produzione dei rifiuti della singola utenza, oggi per lo più stimata in modo indiretto attraverso i coefficienti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999.

Nella fase istruttoria dello schema di decreto, condotta dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente, sono state coinvolte le associazioni del settore interessate dal provvedimento quali ANCI, Utilitalia, Fise-Assoambiente e altri esperti in materia, ed è stato richiesto un parere all'ISPRA.

Si è altresì tenuto conto dei rilievi formulati dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alle note prot. n. 72619 del 15.09.2016 e prot. n. 82613 del 25.10.2016. In particolare si chiarisce che i criteri di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio sono integrativi rispetto ai criteri per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. Inoltre si specifica che gli oneri funzionali alla realizzazione delle misure previste dal presente decreto sono coperti nell'ambito della tariffa pagata dagli utenti, secondo il principio di copertura integrale del costo del servizio, con l'esclusione di nuovi o maggiori oneri per gli enti coinvolti.

Il decreto tiene conto altresì delle osservazioni formulate dall'ANCI - IFEL a margine delle sedute della Conferenza Stato - città ed autonomie locali dei 21 ottobre e del 12 dicembre 2016.

Infine si evidenzia che le caratteristiche dei dispositivi elettronici e delle infrastrutture informatiche sono state inserite sulla base dello stato dell'arte attuale della tecnologia e delle modalità utilizzate ad oggi dagli Enti che attuano la misurazione puntuale dei rifiuti con successo.

Lo schema di decreto si compone di **10 articoli**, qui di seguito si descrive il contenuto dei singoli articoli del decreto.

L'**articolo 1**, formato da due commi, indica nel primo, l'oggetto del provvedimento e, nel secondo, le finalità per le quali lo stesso si rende necessario.

L'**articolo 2**, definito da un unico comma, reca le ulteriori definizioni rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare ai fini del decreto in parola si definisce il "rifiuto urbano residuo - RUR", l'"utenza" e l'"utente" ai quali si computa la tariffa.

Nell'**articolo 3** vi è la descrizione di come deve avvenire l'identificazione dell'utenza, comma 1, e di come devono avvenire il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati rilevati durante la misurazione della quantità dei rifiuti, comma 2. In particolare, tale previsione fa espresso richiamo alla norma in materia di protezione dei dati personali. Il comma 3, descrive le funzioni che devono essere svolte dalle infrastrutture informatiche da realizzare per la misurazione puntuale, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente di settore.

L'**articolo 4** stabilisce, in 4 commi, i criteri con i quali realizzare i sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico dalle utenze. Il comma 1 individua, quale requisito minimo per la realizzazione di un sistema di misurazione puntuale, la determinazione del

peso e/o del volume del rifiuto urbano residuo, al quale, il comune può affiancare la misurazione di altre frazioni di rifiuto, comma 2. Il comma 3 richiama le previsioni dell'articolo 6 per le modalità con le quali la misurazione deve avvenire. Il comma 4 prevede la possibilità di utilizzare sistemi semplificati per la determinazione della frazioni di rifiuto, diverse dal rifiuto urbano residuo.

I requisiti con i quali devono avvenire l'identificazione dell'utenza e la misurazione della quantità di rifiuto sono riportati nell'articolo 5. Il comma 1 descrive le modalità con le quali operare l'identificazione dell'utente; in particolare stabilisce che vi devono essere idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco e idonee attrezzature di rilevazione dei dati posti a bordo degli automezzi o dati in dotazione agli operatori addetti alla raccolta del rifiuto. Il comma 2 descrive le funzioni che i sistemi di misurazione devono compiere.

L'articolo 6, al comma 1, descrive come deve essere effettuata la misurazione del rifiuto. Le soluzioni proposte in questo articolo, come anche nell'articolo precedente, nascono da un'analisi di quanto già in uso nei comuni che effettuano la misurazione puntuale della quantità di rifiuto e da una indagine delle tecnologie disponibili. Il comma 2, definisce la formula con la quale conteggiare il peso totale dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e il comma 3 prevede le modalità con le quali determinare il volume dei rifiuti conferiti. I commi 4, 5 e 6, stabiliscono le modalità con le quali il volume misurato possa essere convertito in peso. Il comma 7 stabilisce le modalità di gestione dei dati qualora la misurazione puntuale della quantità avvenisse contemporaneamente, nelle diverse aree del territorio comunale, sia attraverso la rilevazione del peso sia attraverso la rilevazione del volume. Il comma 8 richiama alle specifiche tecniche che le dotazioni elettroniche impiegate devono rispettare.

Gli articoli 7 e 8 contengono le modalità con le quali determinare i conferimenti rispettivamente delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche all'interno delle utenze aggregate così come definite all'articolo 2.

L'articolo 9 introduce la possibilità, in fase di definizione della parte variabile della tariffa, di adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.

Infine, l'articolo 10 contiene i termini entro i quali i comuni che già utilizzano un sistema di misurazione puntuale lo adeguano alle prescrizioni contenute nel presente decreto.